



TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il giudice dott.ssa [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

vista la domanda ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.I.I. depositata da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] ([REDACTED]) in data [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED];

vista la relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 68, comma 2, C.C.I.I.;

rilevato che, sulla base della documentazione in atti, i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c), C.C.I.I.; osservato che i ricorrenti:

- a) sono consumatori ai sensi dell'art. 2, lett. e), C.C.I.I.;
- b) non risultano essere in possesso delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69, comma 1 e 2, C.C.I.I.;
- c) hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il debitore risiede a [REDACTED];

ritenuto che non risulta che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta del piano con integrazione in data [REDACTED];

rilevato che non sono pervenute contestazioni, né risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi;

ritenuto infatti che la proposta soddisfi i requisiti di legge;

ritenuta la fattibilità economica del piano e la convenienza economica dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato come il piano proposto e, come da ultimo, modificato in data [REDACTED], consente il soddisfacimento integrale del credito al privilegio, mentre residua l'importo di € 13.253,00 che va a soddisfare i chirografari di € 45.750 nella misura del 29,0%.

ritenuto che dunque il piano può essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 70 CCII;

PQM

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.I.I. da [REDACTED] ([REDACTED]), nato a [REDACTED] data [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED], come da ultimo modificato in data [REDACTED];

dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso dei professionisti;

dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati all'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni nel piano;

avverte l'OCC dott. [REDACTED] che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al Giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate, relazionare per iscritto il Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte il debitore che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o

dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni del creditore;

avverte il debitore che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

DICHIARA

Chiusa la procedura.

████████████████████

Il Giudice

████████████████████